



COMUNE DI UDINE

Regolamento di esercizio dell'Avvocatura del Comune di Udine Aggiornamento

Art. 1

Il Comune di Udine è dotato di un'Avvocatura, con struttura organizzativa autonoma e unitaria, inserita nell'assetto dell'Ente medesimo.

All'Avvocatura è attribuita l'esclusiva cura della tutela legale, giudiziale e stragiudiziale, dei diritti e degli interessi del Comune, oltre che le consultazioni legali richieste dagli Organi e dalle Strutture dell'Ente medesimo.

Art. 2

L'Avvocatura corrisponde direttamente con le Strutture del Comune, alle quali richiede tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 3

I componenti dell'Avvocatura del Comune di Udine devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di Avvocato. Gli stessi sono iscritti, a cura dell'Ente, all'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza, ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

All'Avvocatura del Comune di Udine è preposto un Avvocato con la qualifica di dirigente.

Poiché sussiste all'interno dell'Avvocatura comunale un pluralità di avvocati, la difesa delle cause, su proposta del dirigente dell'Avvocatura, verrà attribuita

(salva oggettiva impossibilità a tale modalità di conferimento, per malattia, assenza o quant'altro, di uno degli avvocati addetti) a tutti i suddetti avvocati; di conseguenza le somme rinvenienti dal recupero di spese di giudizio verranno liquidate in pari misura a ciascun difensore incaricato del patrocinio. La redazione di pareri legali verrà invece affidata dal dirigente all'uno o all'altro professionista in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro, tenendosi peraltro conto anche dell'esperienza professionale sinora acquisita.

Art. 4

Gli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura del Comune di Udine assicurano l'esercizio della specifica funzione professionale, attribuita alla struttura stessa. All'Avvocatura è garantito il necessario supporto amministrativo e tecnico, adeguato qualitativamente e quantitativamente, nonché idonea dotazione di mezzi strumentali. Il predetto supporto amministrativo e tecnico, dipende funzionalmente e direttamente dall'Avvocatura medesima.

Art. 5

L'Avvocatura del Comune di Udine sta in causa previa formale Deliberazione della Giunta Comunale, con il rilascio di mandato generale o speciale da parte del Sindaco pro tempore o di altro soggetto abilitato alla sottoscrizione.

Nella Deliberazione di cui al comma precedente può essere prevista, nei casi disposti dalla normativa vigente, l'elezione di domicilio degli Avvocati dell'Avvocatura del Comune di Udine presso Avvocati del libero foro. In tale

caso l'onere della domiciliazione grava direttamente sul bilancio dell'Ente, lo stesso onere sarà recuperabile solo quando tali competenze siano poste a carico delle controparti soccombenti in forza di sentenza e l'esazione abbia avuto esito favorevole.

Art. 6

L'Avvocatura cura direttamente l'esazione delle competenze di avvocato nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse in forza di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Qualora le spese di giudizio siano liquidate dal Giudice a favore dell'Ente, all'Avvocatura spettano interamente i diritti e gli onorari professionali che vengano recuperati dalla parte soccombente.

Nel caso in cui la controparte soccombente condannata a rimborsare le spese di giudizio risulti, a seguito di apposite indagini, concretamente irreperibile o insolvente, l'Ente provvederà a liquidare all'Avvocatura del Comune il 50% degli importi stabiliti dal Giudice a titolo di diritti e onorari professionali con la sentenza, escluse le successive competenze derivanti dalla fase di esecuzione.

Qualora nel corso di una controversia in sede giudiziaria o arbitrale si giunga ad una transazione, all'Avvocatura che l'ha conclusa viene corrisposto un corrispettivo pari all'1% della differenza tra la domanda iniziale presentata dalla controparte e quanto effettivamente pagato dall'Ente a seguito della conciliazione.

A tutti i compensi liquidati ai soggetti facenti parte dell'Avvocatura andrà detratta la percentuale del 10% (diecipercento), quale onere per spese generali. I compensi professionali corrisposti al dirigente non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

Art. 7

Nei casi in cui il Giudice decida la compensazione delle spese di giudizio, pur in presenza di un esito della controversia favorevole all'Ente, i compensi professionali vengono corrisposti ai componenti dell'Avvocatura, nella misura e con le modalità previste dalla presente disciplina, ancorché ridotti del 50%.

Art. 8

Per le controversie davanti agli organi di giustizia tributaria vengono corrisposti i diritti e gli onorari nella misura minima prevista dalla tariffa professionale in relazione al competente scaglione di valore della controversia.

Art. 9

Per le controversie dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o arbitrale vengono corrisposti i diritti e gli onorari nella misura minima prevista dalla

tariffa professionale in relazione al competente scaglione di valore della controversia.

A tutti i compensi liquidati ai soggetti facenti parte dell'Avvocatura andrà detratta la percentuale del 10% (dieci per cento), quale onere per spese generali.

Art. 10

Per le controversie dinanzi agli organi di giustizia amministrativa valgono i seguenti disposti.

Qualora trattasi di controversie avente valore determinato, sono corrisposti i diritti e gli onorari nella misura pari al doppio del minimo previsto dalla tariffa professionale in relazione al competente scaglione di valore della controversia;

Qualora trattasi di controversia avente valore indeterminabile, vengono corrisposti i diritti e gli onorari nella misura pari alla metà del massimo previsto dalla tariffa professionale in relazione allo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile;

Qualora sia respinta l'istanza cautelare eventualmente presentata dalla parte ricorrente, sono corrisposti i diritti e gli onorari secondo le modalità di cui ai due punti precedenti, in relazione all'attività fino quel momento prestata, in misura pari al 75% di quanto spettante. Nel caso si giunga a sentenza di merito favorevole, si procede al saldo del restante 25% e delle competenze maturate successivamente alla pronuncia di rigetto dell'istanza cautelare; qualora invece il procedimento si estingua successivamente alla fase cautelare per perenzione o per sopravvenuta carenza di interesse, non si fa luogo ad altre corrisposizioni;

Qualora il ricorso non preveda un'istanza cautelare e successivamente alla costituzione in giudizio del Comune il medesimo si estingua per rinuncia, per perenzione, per sopravvenuta carenza di interesse o per qualsiasi altra causa, trattandosi di circostanza che produce i medesimi effetti sostanziali di una pronuncia di rigetto del ricorso, vengono corrisposti i diritti e gli onorari professionali, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale in relazione al competente scaglione di valore della controversia;

Art. 11

Qualora intervenga il recupero delle spese di giudizio a carico delle controparti soccombenti, si procederà alle liquidazioni dei compensi professionali con la prima busta paga utile.

Nelle altre ipotesi sancite dal presente Regolamento, le liquidazioni a favore dei soggetti aventi diritto, facenti parte dell'Avvocatura del Comune di Udine avvengono a cadenza quadrimestrali, tenendo conto delle pronunzie giurisdizionali comunicate e passate in giudicato o dalle transazioni concluse entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun quadrimestre il Dirigente dell'Avvocatura del Comune compilerà una distinta delle cause per le quali si procederà alla liquidazione dei compensi, allegando per ciascuna copia della pronuncia o della transazione e la nota spese redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. In tale distinta saranno individuati, sotto la responsabilità del predetto Dirigente, i soggetti beneficiari dei compensi e gli importi lordi da accreditarsi a favore degli stessi.

Art. 12

Tutti i corrispettivi derivanti dall'applicazione della presente disciplina, sono attribuiti nelle misure indicate nel presente articolo.

Il 70% agli Avvocati dell'Avvocatura direttamente costituiti nel giudizio con formale inserzione nel mandato alle liti.

Il 20% agli Avvocati dell'Avvocatura non inseriti nel mandato alle liti.

Il restante 10% al personale amministrativo e tecnico in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Udine.

Art.13

La corresponsione dell'eventuale retribuzione di risultato, sia per i dipendenti, ove incaricati di posizione organizzativa, che per la figura dirigenziale di cui al precedente art.3 del presente Regolamento, sarà correlata con l'attribuzione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione della disciplina contenuta nel presente Regolamento.

In sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere previste riduzioni delle forme di incentivazione collettiva previste dai contratti di lavoro, per i dipendenti che percepiscano i corrispettivi derivanti dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento.